DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

All_9

(Allegato D – Punto I – Anzianità di servizio – Lettera D – vedi nota 5 ter)

II/la sottoscritto/a		
per non aver prese per l'a.s. 2000/20	entato per un triennio continuativ	all'attribuzione del punteggio aggiuntivo vo, compreso tra le domande di mobilità manda volontaria di trasferimento né a provincia di titolarità (1)
A tal fine dichiaro:		
di essere stato tito	lare nell'anno scolastico	(2) presso la scuola
professionale, titolarità nei se	né domanda di assegnazione pr eguenti tre anni scolastici continu	di trasferimento né domanda di mobilità rovvisoria nell'ambito della provincia di ativi, successivi a quello a nei termini previsti dall'ordinanza sulla
oppure		
di aver presentato nell'ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità (3)		
anno scolastico	scuola di titolarità	
anno scolastico	scuola di titolarità	
anno scolastico	scuola di titolarità	
aggiuntivo il trasf		amente all'acquisizione del punteggio egnazione provvisoria nell'ambito della ia (4)(5)
Data		Firma

NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire "una tantum" (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e per l'A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell'organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento
- è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui all'art 13 (se docente) e art. 47 (se ATA) del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento
- (2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005
- (3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato
- (4) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di all'art 13 (se docente) e art. 47 (se ATA) del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.
- (5) Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall'A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento e/o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'A.S. 2003/2004 e precedenti

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui all'art 13 (se docente) e art. 47 (se ATA) del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.